



**Università
degli Studi
di Palermo**

AREA DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI
SETTORE PROGRAMMAZIONE ORDINAMENTI DIDATTICI E ACCREDITAMENTO
DEI CDS
U.O. ORDINAMENTI DIDATTICI E SUA-CDS

IL RETTORE

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Palermo - D.R. n. 2589 del 03/06/2022;

Visto il Regolamento Didattico di Ateneo - D.R. n.10099 del 18.12.2023;

Visto il Regolamento per il conferimento degli insegnamenti nei corsi di studio dell'offerta formativa - D. R. n. 2015 del 13/06/2019;

Vista la delibera del Senato Accademico 12/01 del 19/01/2024 "Riformulazione del Regolamento per il conferimento degli insegnamenti nei corsi di studio dell'offerta formativa".

DECRETA

ART. 1

È emanato il "Regolamento per il conferimento degli insegnamenti nei corsi di studio dell'offerta formativa".

ART. 2

Le norme del presente Regolamento entrano in vigore con la pubblicazione all'Albo di Ateneo e si applicano a partire dall'anno accademico 2024/2025.

Il Rettore
Prof. Massimo Midiri



Regolamento per il conferimento degli insegnamenti nei corsi di studio dell'offerta formativa

Titolo I Norme comuni

Art. 1

Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina il conferimento di incarichi per attività didattica anche integrativa, gratuiti o retribuiti, nei corsi di studio di cui all'art. 3 del D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 a soggetti italiani e stranieri, interni o esterni all'Università di Palermo, in attuazione della vigente normativa.
2. L'Università di Palermo può conferire incarichi sulla base delle proprie esigenze didattiche e nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio.
3. A tal fine il Consiglio di Amministrazione in fase di approvazione del Bilancio di Previsione determina lo stanziamento per le spese delle attività didattiche dei Dipartimenti per l'anno accademico successivo rispetto all'Esercizio Economico di riferimento. Successivamente all'approvazione dell'Offerta Formativa, lo stanziamento sarà ripartito fra i Dipartimenti di riferimento dei Corsi di studio, in base alle esigenze espresse.

Art. 2

Destinatari degli incarichi

1. Destinatari degli incarichi di cui all'art.1, comma 1, del presente Regolamento possono essere:
 - a) I Professori, Ricercatori e Ricercatori a tempo determinato in servizio presso l'Università di Palermo;
 - b) I soggetti esterni all'Università degli Studi di Palermo, italiani o stranieri, che siano "esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale" compresi i soggetti in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale, gli Assegnisti di Ricerca, i Collaboratori ed Esperti linguistici di cui alla legge 236 del 1995 questi ultimi ai soli fini di didattica integrativa, i Professori e Ricercatori di altre Università e i docenti in quiescenza dell'Università degli Studi di Palermo;
 - c) Soggetti appartenenti al personale tecnico amministrativo e bibliotecario in servizio presso l'Università degli studi di Palermo, cui può essere conferito incarico di insegnamento secondo le modalità previste dagli artt. 5, 6 e 12 del presente Regolamento. Gli incarichi a titolo gratuito possono essere svolti anche durante l'orario di servizio, fermo restando l'obbligo di comunicazione ai Soggetti competenti ai sensi del vigente Regolamento per la disciplina degli incarichi extraistituzionali del personale dirigente e tecnico amministrativo dell'Università degli Studi di Palermo.
2. La qualificazione dei titoli scientifici o professionali posseduti dai soggetti di cui al punto b) e c) del precedente comma è certificata:
 - dal Dipartimento a cui afferisce in modo prevalente il settore scientifico disciplinare (SSD) dell'insegnamento, nei casi di affidamento in risposta ad un bando. La suddetta prevalenza sarà valutata in termini di numero di Professori e Ricercatori del SSD che afferiscono al Dipartimento;
 - dal Nucleo di Valutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 2 lettera c) dello Statuto dell'Università di Palermo nei casi di affidamento diretto.
3. L'attività didattica svolta da soggetti esterni all'Ateneo non dà luogo a diritti in ordine



all'accesso nei ruoli delle Università.

Titolo II

Incarichi di insegnamento nei corsi di studio di cui all'art. 3 del D.M. 270/04

Art. 3

Affidamento di incarichi in fase di attivazione dei Corsi di studio

1. In sede di programmazione e ai fini della verifica della sostenibilità di un ciclo di ciascun corso di studio, i Consigli di Dipartimento interessati, su proposta del Consiglio di Corso di Studio, identificano la copertura degli insegnamenti come compito didattico ai Professori e Ricercatori a tempo determinato nonché ai Ricercatori a tempo indeterminato, che hanno dato la loro disponibilità, in servizio presso il Dipartimento stesso.
2. Per ogni A.A. i Consigli di Dipartimento, sulla base di quanto previsto dal comma 1 e sentiti gli, OOdG che valuteranno la copertura degli insegnamenti in tutti i CCdSS attivati in Ateneo, assegneranno in via definitiva, relativamente alla didattica erogata, gli incarichi didattici ai Docenti afferenti al Dipartimento stesso (Professori e Ricercatori a tempo determinato nonché ai Ricercatori a tempo indeterminato che abbiano dato la propria disponibilità). I Consigli di Dipartimento, preso atto della copertura degli insegnamenti e del carico didattico dei docenti dell'Ateneo, dovranno, a seguito di richiesta proveniente da altri Dipartimenti o dagli OOdG affidare incarichi didattici di insegnamenti rimasti scoperti in Ateneo ai propri docenti che non abbiano assolto gli obblighi di cui all'Art. 4.
I Consigli di Dipartimento dovranno:
 - a) affidare preliminarmente il previsto carico istituzionale ai Professori e RTD e il compito didattico ai Ricercatori a tempo indeterminato che hanno dato la propria disponibilità in fase di programmazione su insegnamenti curricolari obbligatori del SSD in cui il docente è inquadrato, anche in Corsi di Studio afferenti a Dipartimenti diversi e su richiesta di questi, qualora gli stessi non abbiano già interamente coperto il proprio carico didattico nei CCdSS afferenti al proprio Dipartimento. Gli insegnamenti non obbligatori potranno essere assegnati come carico istituzionale ai Professori e ai RTD solo se gli insegnamenti obbligatori del SSD in Ateneo sono già interamente coperti con docenza di ruolo, con eccezione dei CCdSS di Lingue e Letterature, degli insegnamenti in lingua straniera e di eventuali esigenze legate alla docenza di riferimento nei limiti necessari;
 - b) verificata la copertura secondo quanto previsto dal punto precedente, indicare gli insegnamenti che saranno affidati per contratto di diritto privato, a titolo oneroso o gratuito, nel rispetto delle procedure previste dagli articoli seguenti. Non potranno essere previsti contratti a titolo oneroso o gratuito su insegnamenti non obbligatori, ad eccezione:
 - degli insegnamenti di lingua e letteratura straniera nei CdS dove il SSD è di base o caratterizzante oppure risultino non erogabili dal CLA per particolari specificità dei contenuti
 - degli insegnamenti erogati in lingua straniera;
 - degli insegnamenti relativi a competenze tecniche sportive specifiche nelle classi: L-22, LM-67 e LM-68;
 - degli insegnamenti erogati in sede decentrata;
 - degli insegnamenti erogati nei CdS che, conformemente all'ordinamento didattico e alla scheda SUA CDS, sono integralmente o parzialmente a distanza



- di contratti a titolo oneroso a carico dei fondi dei Dipartimenti, non assegnati dall'Ateneo
 - di contratti necessari per il rispetto del requisito di docenza di riferimento per il CdS stabiliti all'atto della programmazione dell'offerta formativa dell'Ateneo, ovvero per i casi necessari per il rispetto della verifica ex post.
- c) tener conto, anche in fase di programmazione di cui al comma 1, delle indicazioni fornite dall'ANVUR in merito al rapporto fra la quantità di ore erogate e quella delle ore complessivamente erogabili.
Per le finalità del presente comma e del precedente, le strutture didattiche faranno riferimento alle procedure informatiche di Ateneo, finalizzate alla definizione dei piani di studio, e alla relativa reportistica.
3. Il Consiglio di Dipartimento può delegare, con apposita delibera, la Scuola di Medicina e Chirurgia, alla quale afferisce, all'attuazione delle procedure per il conferimento degli insegnamenti e alla verifica dei requisiti di docenza previsti dalla normativa vigente in tema di accreditamento dei corsi di studio.

Art. 4

Impegno orario del carico didattico istituzionale dei docenti di Ateneo

1. L'impegno orario del carico didattico istituzionale dei Professori deve prevedere, per ciascun anno accademico, almeno 120 ore per i Professori a tempo pieno, e almeno 90 ore per i Professori a tempo definito, di didattica frontale (lezioni, esercitazioni pratiche, esercitazioni di laboratorio e attività comunque definite dal regolamento didattico di Ateneo) riferita a insegnamenti, anche di tipo laboratoriale, che prevedano l'assegnazione di CFU e svolti nei corsi di studio di qualsiasi tipo presenti nell'offerta formativa. Il carico didattico deve essere di norma attribuito in modo equilibrato tra i docenti del settore. Possono contribuire al raggiungimento del suddetto impegno orario del carico didattico per non più di 15% le ore, documentate mediante apposito registro informatico delle attività didattiche, svolte all'interno di insegnamenti o moduli erogati nelle scuole di specializzazione dell'Ateneo o in cicli di dottorato istituiti presso l'Università di Palermo.
- Una deroga ai già menzionati limiti orari è possibile nei seguenti casi non cumulabili:
- a) per il docente in regime di "tempo pieno", l'impegno complessivo può essere inferiore del 10% rispetto al carico didattico istituzionale nel caso in cui il raggiungimento del numero di 120 ore comporterebbe l'erogazione di un numero di ore di didattica maggiore di 30 riferite a un ulteriore insegnamento (o modulo);
 - b) l'impegno orario, ove svolto per almeno il 50% presso i Poli Territoriali, è ridotto ad almeno 90 ore per i professori a tempo pieno e ad almeno 70 ore per i professori a tempo definito;
 - c) l'impegno orario, ove svolto per almeno il 50% in un corso di studio o curriculum interamente in lingua straniera o in insegnamenti inclusi in un accordo di doppio titolo di un corso di laurea magistrale a ciclo unico, è ridotto ad almeno 90 ore per i professori a tempo pieno e ad almeno 70 ore per i professori a tempo definito;
 - d) l'impegno orario, ove svolto per almeno il 50% su insegnamenti erogati in modalità telematica nei CdS che, conformemente all'ordinamento didattico e alla scheda SUA CDS, sono integralmente o parzialmente a distanza, è ridotto, per i primi due anni di attivazione dei suddetti insegnamenti, ad almeno 90 ore per i professori a tempo pieno e ad almeno 70 ore per i professori a tempo definito;
 - e) il compito didattico istituzionale dei Professori può essere inferiore ai limiti indicati



nel presente comma al primo capoverso, ma almeno pari a 80 ore, nei casi in cui gli insegnamenti (o moduli) del SSD di inquadramento del Professore risultino completamente coperti nei Corsi di Studio attivati nel Dipartimento di afferenza del docente o altro Dipartimento come da Art. 3 comma 2. Per il raggiungimento delle 80 ore, possono essere riconosciute le ore svolte nelle scuole di specializzazione di area medica fino a un massimo di 50. Nel caso in cui persistano, presso altri Dipartimenti, insegnamenti (o moduli) del SSD di inquadramento del Professore non coperti da docenti di ruolo, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, in particolare all'atto della determinazione del fabbisogno dei contratti, in assenza di adeguate motivazioni, richiedono al Professore di fornire la copertura di tali insegnamenti o moduli sino al raggiungimento delle 120 ore. Nel caso in cui incorrano queste situazioni i Dipartimenti e gli OOdG valuteranno con particolare attenzione l'inserimento dei relativi SSD nei Corsi di studio di nuova attivazione.

Le riduzioni non si applicano ai Professori universitari che hanno optato per il regime previsto dalla legge 230/2005, ai sensi dell'articolo 1, comma 16 della stessa.

2. L'assegnazione del compito didattico istituzionale al Professore ha validità per l'anno accademico di erogazione dell'insegnamento e si intende tacitamente rinnovata per l'anno accademico successivo, salvo diverse determinazioni del Dipartimento di afferenza.
3. Ai Ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 comma 3 lettera b della L.240/2010, ante legge 79/2022, e a ricercatori in tenure track di cui al DL 36/2022 convertito nella L 79/2022, dovranno essere attribuite, come carico didattico istituzionale, attività di didattica frontale come specificate al comma 1 per un numero di ore pari ad almeno 60 e a non più di 120 con una tolleranza del 10% nel caso in cui il raggiungimento dell'impegno orario comporterebbe l'erogazione di un numero di ore di didattica maggiore di 30 riferite a un ulteriore insegnamento (o modulo); L'impegno orario massimo dei suddetti ricercatori è ridotto a 100 ore ove svolto per almeno il 60% presso i Poli Territoriali ovvero in un corso di studio o curriculum interamente in lingua straniera.
4. Ai Ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 comma 3 lettera a della L.240/2010, ante legge 79/2022, dovranno essere attribuite attività di didattica frontale come specificate al comma 1 almeno pari a 50 ore e a non più di 100 con una tolleranza del 10% rispetto al carico didattico istituzionale nel caso in cui il raggiungimento dell'impegno orario comporterebbe l'erogazione di un numero di ore di didattica maggiore di 30 riferite a un ulteriore insegnamento (o modulo); L'impegno orario massimo dei suddetti ricercatori è ridotto a 90 ore ove svolto per almeno il 60% presso i Poli Territoriali ovvero in un corso di studio o curriculum interamente in lingua straniera.
5. Ai Ricercatori a tempo determinato reclutati ai sensi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza potranno essere attribuite attività di didattica frontale, come specificate al comma 1, per non più di 80 ore esclusivamente per l'attribuzione della docenza di riferimento o per evitare il ricorso a contratti di insegnamento.
6. Il carico didattico del Professore o Ricercatore dovrà essere modificato e rideterminato, con apposita delibera del Consiglio di Dipartimento, nel rispetto dei limiti precedenti nel caso in cui le lezioni relative all'insegnamento o modulo non abbiano luogo per mancanza di studenti frequentanti.
7. Nel caso di assunzione in corso d'anno del Professore o Ricercatore i limiti, di cui ai commi 1, 3, 4 e 5, possono essere rideterminati in proporzione rimanendo



- comunque almeno pari al 50% dei limiti sopra considerati.
8. Ai Ricercatori di ruolo a tempo indeterminato che hanno dato la loro disponibilità in fase di programmazione, di cui all'art. 3 comma 1, potranno essere affidati degli insegnamenti. Per le ore di didattica erogata è prevista una retribuzione aggiuntiva, determinata nei limiti delle risorse disponibili in Bilancio con i criteri definiti nei regolamenti vigenti e con apposite delibere del CdA. I Ricercatori a tempo indeterminato, ai quali venga affidato un insegnamento a titolo gratuito, possono richiedere una riduzione del numero di ore previsto per le attività di cui all'articolo 6, comma 3 della legge 240/2010. I CCdSS quantificheranno la suddetta riduzione, tenendo conto del numero ore attribuito all'insegnamento, della tipologia di attività didattica, dell'impegno connesso con gli esami di profitto.
 9. In sede di valutazione dell'Offerta Formativa per il successivo anno accademico, gli OOdG effettuano un'analisi del grado di copertura degli insegnamenti erogati al fine della verifica del rispetto dei vincoli di assolvimento del carico didattico da parte dei Professori e dei Ricercatori dell'Ateneo e deliberano le necessarie misure per il rispetto dell'impegno didattico previsto dal presente Regolamento.

Art. 5

Conferimento di incarichi di insegnamento in fase di attuazione delle attività didattiche del singolo Anno Accademico a seguito di bando

1. A conclusione delle procedure di affidamento descritte dagli articoli 3 e 4 del presente Regolamento, il Dipartimento di riferimento del Corso di Studio indice con specifici bandi le procedure di selezione per il conferimento degli incarichi di insegnamento ancora non coperti e degli insegnamenti per i quali la previsione di copertura è decaduta per cessazione dal servizio o per congedo del docente.
2. I bandi di selezione devono essere pubblicati in apposita sezione del sito di Ateneo e devono specificare:
 - a) la denominazione del Corso di Studi e dell'insegnamento, l'indicazione del settore scientifico- disciplinare, la durata del contratto, il periodo didattico di svolgimento, le ore di attività didattica frontale (con l'indicazione del dettaglio in termini di lezioni, esercitazioni pratiche ed esercitazioni di laboratorio) e i relativi crediti formativi universitari (CFU);
 - b) l'esplicito riferimento ad un elenco, reso pubblico sul sito di Ateneo, di Dipartimenti a cui verrà chiesto il parere sulla congruità dell'attività scientifica o professionale dei soggetti richiedenti rispetto al SSD dell'insegnamento;
 - c) il trattamento economico previsto per l'incarico secondo quanto disposto dal Decreto Ministeriale 313 del 2011 e la relativa copertura finanziaria;
 - d) le modalità e i termini per la presentazione delle domande che, salvo motivati casi d'urgenza, non possono essere inferiori a dieci giorni dalla data di pubblicazione del bando;
 - e) i criteri e le modalità in base ai quali deve essere effettuata la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, nonché i criteri per la valutazione comparativa delle pubblicazioni scientifiche, con particolare riferimento alla loro collocazione editoriale, del curriculum complessivo dei candidati e della eventuale esperienza pregressa di insegnamento nel SSD inerente all'attività didattica da svolgere con relativa valutazione dell'opinione degli studenti, quando disponibile. Costituisce titolo preferenziale il possesso del titolo di dottore di ricerca, di specializzazione medica, di abilitazione scientifica nazionale, ovvero titoli equivalenti rilasciati all'estero;
 - f) esplicita esclusione dalla procedura dei soggetti esterni che abbiano un legame



di parentela o affinità entro il quarto grado con un Professore appartenente alla struttura proponente, con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione.

3. Possono presentare domanda in risposta al bando i soggetti indicati alle lettere a) b) e c) del comma 1 dell'art. 2 del presente Regolamento. Dovranno essere prese in considerazione prioritariamente le domande di Professori e Ricercatori e, in caso di esito negativo dell'esame delle domande dei Professori e Ricercatori, quelle presentate da soggetti diversi.
4. Il Consiglio del Dipartimento di riferimento, su proposta formulata dal Consiglio di Corso di Studio competente, delibera il conferimento dell'incarico di insegnamento.
5. Il Consiglio del Dipartimento di riferimento, su proposta del Consiglio di Corso di Studio, può deliberare il conferimento dell'insegnamento anche in assenza del parere previsto dal comma 2 dell'art. 2 del presente Regolamento quando i richiedenti sono docenti inquadrati:
 - a) nel SSD di appartenenza dell'insegnamento;
 - b) in un settore scientifico disciplinare affine a quello di appartenenza dell'insegnamento;
 - c) in un SSD compreso nel macrosettore concorsuale di appartenenza del SSD relativo all'insegnamento.
6. I contratti stipulati con i soggetti indicati alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 2 del presente Regolamento, a seguito della risposta al bando di cui al precedente comma 3 possono essere a titolo oneroso.
7. Il Consiglio di Dipartimento può delegare, con apposita delibera, la Scuola di Medicina e Chirurgia, alla quale afferiscono, all'attuazione delle procedure per il conferimento degli insegnamenti.
8. Preliminarmente alla procedura descritta nei commi precedenti, il Consiglio di Dipartimento e la Scuola di Medicina e Chirurgia, se delegata, in sede di programmazione dell'offerta formativa come descritta nell'Art. 3, predispongono un avviso di vacanza per gli insegnamenti che risultino non coperti. L'avviso sarà comunicato ai Dipartimenti e ai docenti in servizio presso l'Università degli studi di Palermo. I docenti interessati esprimono la loro disponibilità attraverso esplicita dichiarazione, da inviare al Dipartimento che ha predisposto l'avviso di vacanza e al Dipartimento di loro appartenenza.

Art. 6

Affidamento diretto a soggetti esterni

1. Ai sensi dell'art. 23 comma 1 della Legge 240/10 possono essere conferiti con la procedura descritta nel presente articolo incarichi di insegnamento ad esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale (art.2, comma 1, lett. b) e c), del presente Regolamento). L'affidamento diretto avviene mediante la stipula di un contratto di diritto privato a titolo oneroso o gratuito.
2. I Dipartimenti possono affidare, con le procedure descritte nel presente articolo, incarichi di insegnamento mediante la stipula di contratti di diritto privato annuale nell'ambito di specifiche convenzioni tra l'Ateneo di Palermo e gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui al DPCM n. 593 del 30 dicembre 1993. Le convenzioni sono stipulate dal Rettore, autorizzato dal Consiglio di Amministrazione e sentito il Senato Accademico, su proposta dei Dipartimenti e/o dei Consigli di Corso di Studio. L'elenco aggiornato delle convenzioni è pubblicato sul sito di Ateneo, a cura di un



- Ufficio individuato dalla Direzione Generale.
3. Dopo la chiusura dell'Offerta Formativa i Consigli di Corso di Studio provvedono ad individuare gli esperti a cui affidare l'incarico, a sottoporre la proposta all'approvazione del Consiglio di Dipartimento e contemporaneamente a trasmettere il curriculum vitae al Nucleo di Valutazione, per tramite degli uffici competenti, per la prevista <<valutazione di congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'art. 23, comma 1 della legge n. 240/2010>>.
Il Nucleo di Valutazione si pronuncia sulla congruità del curriculum scientifico o professionale non oltre il 30 luglio per gli insegnamenti da affidare nel primo semestre ed entro il 30 dicembre per quelli da affidare nel secondo semestre.
La valutazione del Nucleo non è richiesta nei casi in cui si proceda ad individuare soggetti esterni con procedura di valutazione comparativa a seguito di bandi; nel caso di affidamento a Professori e Ricercatori dell'Università degli Studi di Palermo in quiescenza e nel caso in cui l'incarico sia stato già valutato negli AA.AA. precedenti.
Il Consiglio di Dipartimento provvederà, solo dopo l'approvazione del curriculum da parte del Nucleo di Valutazione, alla stipula del contratto di diritto privato, entro il 30 settembre per gli insegnamenti del primo semestre e non oltre il 31 gennaio per quelli del secondo semestre.
 4. I Dipartimenti di riferimento possono stipulare contratti a titolo gratuito ai sensi del presente articolo nel numero massimo corrispondente al 5% dei docenti in servizio in Ateneo, con possibile compensazione tra Dipartimenti a seguito di verifica semestrale. Non entrano nel computo del 5% i contratti stipulati nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 2.
I Dipartimenti di riferimento possono stipulare contratti a titolo oneroso nei limiti della disponibilità dell'apposito finanziamento stanziato per ciascun Anno Accademico dal Consiglio di Amministrazione.
Il trattamento economico non può essere inferiore a quello previsto dal Decreto Ministeriale 313 del 2011.
 5. Al fine di favorire l'internazionalizzazione, le Università possono attribuire, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio o utilizzando fondi assegnati ad hoc da privati, imprese o fondazioni, insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama. Il trattamento economico è stabilito dal Consiglio di Amministrazione sulla base di un adeguato confronto con incarichi simili attribuiti da altre Università europee. La proposta dell'incarico è formulata al Consiglio di Amministrazione dal Rettore, su iniziativa dei Consigli di Dipartimento, previo parere del Senato Accademico e pubblicizzazione del curriculum del candidato nel sito internet dell'Università. Possono essere altresì affidati insegnamenti a contratto, a titolo gratuito o oneroso, a docenti, studiosi o professionisti stranieri nell'ambito delle azioni previste dal Regolamento vigente relativo al funzionamento della Commissione Relazioni Internazionali.
 6. I Professori e i Ricercatori in quiescenza che hanno avuto affidato, con contratto di diritto privato a titolo gratuito, un incarico di insegnamento che prevede almeno 60 ore di didattica frontale usufruiscono, presso il Dipartimento di afferenza e per l'intera durata del contratto, di una postazione di lavoro, a uso non esclusivo, e delle attrezzature necessarie alla funzione ricoperta.
 7. Per i Professori e i Ricercatori a cui è stato affidato un insegnamento a diverso titolo (carico didattico, carico didattico aggiuntivo, affidamento a titolo gratuito) e che vanno in quiescenza durante lo svolgimento delle lezioni, il Consiglio di



Dipartimento può deliberare, al fine di garantire la continuità didattica dell'insegnamento, l'affidamento diretto a titolo gratuito mediante la stipula di contratto di diritto privato.

8. Nel caso di giustificata interruzione dello svolgimento dell'insegnamento da parte del docente, il Consiglio di Dipartimento può affidare il completamento dell'insegnamento ad un docente dello stesso SSD, o di settore affine, a titolo gratuito.

Art. 7

Specifici contenuti degli incarichi

1. I diritti e doveri dei soggetti ai quali è stato conferito un incarico di insegnamento a titolo gratuito od oneroso, oltre a quelli specificatamente indicati nel provvedimento di affidamento o nel contratto di diritto privato, sono riportati nel Regolamento Didattico dell'Università di Palermo.
2. Le modalità di partecipazione al CCdSS sono quelle previste dall'art. 36, comma 5, dello Statuto dell'Università di Palermo ed è comunque esclusa la partecipazione in occasione delle deliberazioni relative a posti di ruolo e al conferimento degli incarichi di cui al presente Regolamento.

Art. 8

Modalità di stipula del contratto per soggetti esterni all'Università

1. Il contratto di diritto privato con il soggetto esterno sarà predisposto a cura dell'Ufficio competente e stipulato dal Rettore.
2. I corsi non potranno avere inizio prima della stipula del contratto.
3. Le stesse modalità di stipula del contratto si applicano per i Professori e Ricercatori in servizio presso Università straniere, salvo differenti indicazioni definite negli accordi specifici di cooperazione.

Art. 9

Oggetto del contratto per soggetti esterni all'Università

1. Il contratto dovrà prevedere:
 - a) l'indicazione dell'anno accademico di riferimento;
 - b) la data di inizio e fine dell'attività;
 - c) l'oggetto della prestazione, la tipologia del Corso e le modalità di svolgimento, il numero di ore e il numero di CFU;
 - d) le sessioni di esame che il titolare del contratto sarà tenuto a svolgere;
 - e) le modalità per la verifica dello svolgimento delle attività;
 - f) per i contratti a titolo oneroso, l'importo del compenso al lordo delle ritenute di legge;
 - g) l'indicazione che l'attività didattica svolta non dà luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli delle Università;
 - h) la dichiarazione che il docente s'impegna a rispettare per quanto compatibili gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/13), nonché il Codice di comportamento Unipa. La violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento comporterà la risoluzione del presente contratto;
 - i) una clausola di decadenza qualora il docente non si attenga al calendario didattico, il programma svolto non risulti coerente con la scheda di trasparenza pubblicata sul sito web di Ateneo e allegata alla Scheda SUA-CdS, il Docente non svolga gli esami negli appelli previsti nel Calendario Didattico di Ateneo.



Art.10

Compenso e modalità di pagamento

1. Il trattamento economico è determinato nei limiti della disponibilità dello stanziamento in bilancio e nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione secondo le indicazioni contenute nel Decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze previsto dall'art.23, comma 2 della Legge 240/2010. Nel caso di contratti stipulati a studiosi stranieri che insegnano in corsi di studio o curricula svolti in lingua inglese il compenso viene determinato entro i limiti stabiliti per il finanziamento previsto per il funzionamento di tali corsi di laurea studio nell'ambito delle azioni di cui al Regolamento CoRI.
2. Il pagamento del corrispettivo è effettuato a fine di ogni semestre previa attestazione da parte del Coordinatore del Corso di Studio che certifichi il regolare svolgimento del corso.
3. In materia previdenziale ai contratti si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni. L'Ateneo provvede direttamente alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi.

Art. 11

Durata e rinnovo

1. I contratti stipulati ai sensi dell'art. 23, commi 1 e 2, della Legge 240/2010 hanno durata annuale.
2. I contratti stipulati a seguito di affidamento diretto possono essere rinnovati, per un medesimo insegnamento, annualmente per un periodo massimo di cinque anni, anche non consecutivi.
Il rinnovo viene deliberato dal Consiglio di Dipartimento, previa valutazione del CCdSS competente sull'attività svolta, sulla congruità del programma dell'insegnamento svolto dal Docente con la scheda di trasparenza dell'insegnamento allegata alla Scheda SUA-CdS e sul regolare svolgimento degli esami negli appelli previsti nel Calendario Didattico di Ateneo, tenendo anche conto della valutazione dell'opinione degli studenti sulla didattica.
3. Tali incarichi non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

Titolo III

Norme per il conferimento di incarichi per attività didattiche integrative di insegnamenti ufficiali, formative e professionalizzanti dell'area sanitaria

Art. 12

Contratti per lo svolgimento di attività didattiche integrative

1. Su motivata richiesta del docente titolare di un insegnamento di almeno 6 CFU o con impegno pari ad almeno 60 ore di didattica frontale, e con apposita delibera dei CCdSS competenti, il Dipartimento può stipulare contratti di diritto privato retribuiti per lo svolgimento di attività didattiche integrative, con le stesse modalità previste per il conferimento di incarichi di insegnamento descritte nell'art. 5 e 6 del presente Regolamento, con i soggetti indicati alle lettere b) e c) dell'art. 2 del presente Regolamento, che, per la loro comprovata esperienza professionale, siano in grado di apportare significative esperienze tecniche e professionali ad integrazione dell'insegnamento ufficiale.



- Per i soggetti stranieri, anche nell'ambito di specifici accordi di collaborazione, di cui all'art.2, lettera b) del presente Regolamento le modalità previste per l'affidamento di incarichi relativi ad attività didattiche integrative sono quelle stabilite all'art. 6, comma 5 del presente Regolamento.
2. Tale attività didattica non è sostitutiva di parti di insegnamento ufficiale e non comporta per gli studenti l'acquisizione di crediti formativi aggiuntivi rispetto a quelli che competono all'insegnamento stesso.
 3. La retribuzione delle attività didattiche integrative può avvenire solo su fondi del Dipartimento o delle Strutture di riferimento o su fondi di Ateneo specificatamente individuati.
 4. Il Dipartimento può comunque affidare a titolo gratuito le attività di cui al comma 1 a docenti di Ateneo.

Art. 13

Procedure selettive e modalità di stipula dei contratti di didattica integrativa

1. Gli incarichi di didattica integrativa sono conferiti con le modalità di cui agli artt. 5 e 6 del presente Regolamento.
2. Per la stipula dei contratti di cui al comma 1, si applica l'art. 8 del presente Regolamento.

Art. 14

Oggetto del contratto di didattica integrativa

1. I contratti di diritto privato per lo svolgimento di specifiche attività didattiche integrative devono contenere l'indicazione:
 - a) dell'anno accademico di riferimento;
 - b) dell'oggetto della prestazione;
 - c) dell'insegnamento ufficiale nell'ambito del quale è svolto il corso integrativo;
 - d) delle modalità di svolgimento dell'attività didattica;
 - e) del numero di ore in cui deve essere espletata l'attività didattica;
 - f) dell'inizio dell'attività e del termine entro il quale tale attività deve ritenersi conclusa;
 - g) dell'attestazione della copertura finanziaria;
 - h) dell'importo del compenso al netto delle ritenute a carico dell'Amministrazione;
 - i) l'indicazione che l'attività didattica svolta non dà luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli delle Università;
 - l) la dichiarazione che il collaboratore s'impegna a rispettare per quanto compatibili gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/13). La violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento comporterà la risoluzione del presente contratto.

Art. 15

Compenso e modalità di pagamento dei contratti di didattica integrativa

1. Il compenso per i contratti di didattica integrativa conferiti con le modalità previste dall'art.23, comma 2 della Legge 240/2010 è determinato nella misura prevista dal Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze previsto dall'art.23, comma 2 della Legge 240/2010. Il compenso per i contratti di didattica integrativa conferiti a Professori e Ricercatori in servizio presso Università straniere sono stabiliti, dal Consiglio di Amministrazione, con le modalità previste dall'art.23, comma 3 della Legge 240/2010.



2. Il pagamento del corrispettivo è effettuato previa attestazione da parte del Coordinatore del Corso di Studio sul regolare svolgimento del corso. Nel caso di contratti stipulati a studiosi stranieri che insegnano in corsi di studio o curricula svolti in lingua inglese il compenso viene determinato entro i limiti previsti per il finanziamento previsto per il funzionamento di tali corsi di laurea nell'ambito delle azioni di cui al Regolamento CoRI.

Art. 16

Durata e rinnovo dei contratti di didattica integrativa

1. I contratti stipulati ai sensi del presente titolo hanno durata massima di un anno accademico.
2. Tali incarichi non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

Art. 17

Affidamento incarichi per lo svolgimento di attività formative e professionalizzanti dell'area sanitaria

1. Le attività formative professionalizzanti, previste dagli ordinamenti didattici dei Corsi di Laurea abilitanti all'esercizio delle Professioni Sanitarie e dei Corsi di Laurea Magistrale di area sanitaria, possono essere attribuite, oltre al personale docente di ruolo previa dichiarazione di disponibilità anche, a titolo gratuito, mediante modalità di selezione di cui all'Art. 18 comma 1, a personale in servizio presso Aziende e strutture del SSN convenzionate presso cui si svolge l'attività formativa dei suddetti Corsi di Studio, anche in forza del D.L. 30/12/1992 n. 502 e dei Decreti interministeriali di determinazione delle classi di Laurea delle professioni sanitarie attualmente vigenti.

Art.18

Procedure selettive e modalità di stipula dei contratti di attività formative e professionalizzanti dell'area sanitaria

1. Gli incarichi per lo svolgimento di attività formative di cui all' art. 17 sono conferiti dal Dipartimento di riferimento del Corso di Studio o, su delega esplicita, dalla Scuola su proposta dei Corsi di Studio d'intesa con le Aziende del SSN convenzionate.
Per individuare e selezionare i soggetti che possono svolgere l'attività professionalizzante, i Corsi di Studio inviano alle Aziende del SSN convenzionate e presso cui si svolgono attività didattiche dei relativi Corsi, un avviso che deve essere pubblicato nell'albo dell'Azienda e che deve contenere:
 - a) la denominazione dell'attività da svolgere, la durata dell'incarico, il periodo di svolgimento dell'incarico, le ore di attività, i relativi crediti formativi universitari (CFU) e la sede individuata;
 - b) le modalità e i termini per la presentazione delle domande che, salvo motivati casi d'urgenza, non può essere inferiore a sette giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso;
 - c) i criteri e le modalità in base ai quali deve essere effettuata la valutazione comparativa dei soggetti disponibili e la pubblicità degli atti, nonché i criteri e le eventuali priorità ai fini dell'assegnazione degli incarichi stabiliti dalla vigente normativa;
 - d) l'esplicita esclusione dalla procedura dei soggetti esterni che abbiano un legame di parentela o affinità entro il quarto grado con un professore appartenente alla struttura proponente, con il Rettore, il Direttore generale o un componente del



Consiglio di Amministrazione.

Una Commissione all'uopo nominata dalla Struttura che conferisce l'incarico, effettuerà le procedure di valutazione tra le istanze di disponibilità presentate.

L'elenco dei tutor individuati sarà trasmesso alle strutture convenzionate presso cui si svolgerà l'attività professionalizzante.

2. Per la stipula, oggetto e durata dei relativi contratti di diritto privato per lo svolgimento di attività formative si applicano gli artt. 8, 9 e 11 del presente Regolamento.

Titolo IV

Norme comuni per gli incarichi a titolo oneroso

Art. 19

Decadenza dal diritto al conferimento dell'incarico

1. Decadono dal diritto al conferimento dell'incarico coloro che, entro il termine fissato con lettera di invito dagli uffici amministrativi competenti, non provvedano, salvo giustificati motivi, alla sottoscrizione del contratto.

Art. 20

Risoluzione del contratto

1. Il contratto si risolve automaticamente se l'incaricato non dà inizio alle attività nel termine indicato dal contratto. Di tale inadempienza il Dipartimento di riferimento è tenuto a dare comunicazione al competente Ufficio dell'Amministrazione centrale.
2. Il contratto si intende risolto di diritto nelle ipotesi previste dalla normativa civilistica. In tali ipotesi è comunque dovuto il corrispettivo relativo alla parte di prestazione effettivamente eseguita ed attestata dal Coordinatore del Corso di Studio.
3. È comunque fatta salva la risoluzione del contratto per gravi e ripetute mancanze tali da pregiudicare l'utilità dell'intera prestazione.

Art. 21

Poli decentrati e Corsi convenzionati

1. Tutte le tipologie di contratto di diritto privato di cui al presente Regolamento nei Corsi di Studio attivati in convenzione con la Regione Siciliana, con i Consorzi Universitari o con altri Enti finanziatori sono sottoposti alle disposizioni di questo Regolamento, tranne che per la parte relativa al trattamento economico che sarà regolata dai rapporti convenzionali.

Titolo IV

Norme finali, abrogative e transitorie

Art. 22

Entrata in vigore

1. Le norme del presente Regolamento entrano in vigore con la pubblicazione all'Albo di Ateneo e si applicano a partire dall'anno accademico 2024/2025.